

Indagini finanziarie e società fiduciarie

di [Gianfranco Antico](#)

Publicato il 11 Novembre 2006

L'impianto normativo relativo ai controlli bancari/finanziari che esce fuori dopo le modifiche apportate dai commi 402, 403 e 404, dell'art. 1, dalla legge n. 311/2004 – cd. Finanziaria 2005 -, unite alle norme introdotte dall'art. 37, commi 4 e 5, del D.L. n.223/06, conv. con modif. in Legge n. 248/2006, consegna ai verificatori fiscali uno strumento istruttorio più snello e agevole di quello precedentemente a disposizione. Come è noto, le norme in rassegna sono state oggetto di un approfondito studio da parte dell'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 32 del 19 ottobre 2006, con il dichiarato intento non solo di aggiornare operativamente la precedente prassi in materia e, in particolare, il contenuto della circolare n. 116/E del 1996, ma anche quello di dare soluzione a problematiche venutesi a determinare alla luce della esperienza successivamente maturata. In questo nostro intervento vogliamo prestare la nostra attenzione su uno degli aspetti più rilevanti dal punto di vista soggettivo (destinatari delle richieste), proprio perché oggi – come dice la circolare n. 32/2006 – “ tutti fanno banca “: le società fiduciarie regolamentate dalla legge del 23 novembre 1939, n.1996, richiamata dall'art.199 del Tuf, società che si propongono di assumere l'amministrazione e la gestione di beni mobili, immobili e partecipazioni per conto terzi, l'organizzazione di aziende e la rappresentanza dei portatori di titoli e quote societarie.

Aspetti normativi

Per effetto di quanto disposto dal vigente comma 1, n. 7, dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, gli uffici finanziari, civili e militari, possono richiedere - previa autorizzazione del Direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del Direttore regionale della stessa, ovvero, per il corpo della Guardia di finanza, del comandante regionale -, alle [società fiduciarie](#), dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. La stessa norma prevede, inoltre, che alle società fiduciarie di cui alla L. 23 novembre 1939, n.1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'art.20 del Tuf, può essere richiesto, fra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei



soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocabilmente individuati. In pratica, oggi il dettato normativo ha omogeneizzato ed allineato i poteri istruttori esercitabili nei confronti delle società fiduciarie a quelli contemplati per le banche e per gli altri intermediari finanziari, con l'aggiunta per le sole società fiduciarie, di avanzare richieste mirate, finalizzate alla individuazione dei titolari di beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese. In particolare, evidenzia il documento di prassi pubblicato in questi giorni, l'inclusione delle società fiduciarie nell'ambito del n.7 le esclude " *dal metodo di indagine a campione (per categorie) di cui al n. 5)*". Il nuovo dettato normativo supera, quindi, la querelle sorta a seguito del parere del Consiglio di Stato n.2345 del 1° luglio 2003, in ordine all'esercitabilità o meno, nei confronti delle società fiduciarie di amministrazione, dei poteri di indagine di cui al medesimo n. 5) dell'art. 32. Infatti, sotto la previgente discipl

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento